


STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FUSTINONI E SUARDI

Avv. Giacomo Fustinoni Avv. Giuseppe Suardi Avv. Giulio Fustinoni
Avv. Marco Lorenzo Fustinoni Avv. Alessandra Suardi

Avv. Carlo Rota Bulò Avv. Emanuela Biava Avv. Claudio Bergamaschi
Avv. Federica Verdi Avv. Paola Giammaria



ANTIRICICLAGGIO per Avvocati

Bergamo
22 marzo 2018

Bergamo (24122) - Via Zelasco, 10
Milano (20121) - Via Tarchetti, 1

Cod. Fisc. E Part. IVA 00899570162
www.avvocatifustinoniesuardi.it
mail@avvocatifustinoniesuardi.it

Tel. 035.244621 – 035.232405
fax 035.244666

Normativa di riferimento

D.Lgs n. 231/07
come modificato dal D.Lgs n. 90/17



Le FAQ del CNF

“Seguiranno altri importanti aggiornamenti, anche all’esito del lavoro del Tavolo interprofessionale con Notai e Commercialisti, e del Tavolo Ministeriale con le Professioni, il MEF, la Guardia di Finanza e L’UIF.

Roma, 14 luglio 2017

La Commissione Antiriciclaggio”

Quali pratiche sono soggette al rispetto della normativa antiriciclaggio?

Le pratiche da assoggettarsi al rispetto della normativa antiriciclaggio sono quelle evincibili ai sensi dell'art. 3 punto 4 lettera c) del decreto legislativo 231/2007, che recita:

*“Per professionisti si intendono: ... i notai e gli avvocati quando in nome o per conto dei propri clienti, **compiono** qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando **assistono** i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:*

Il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;

La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

L'apertura o la gestione di conti bancari libretti di deposito e conti di titoli;

L'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;

La costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.”



Pratiche non soggette alla normativa antiriciclaggio in riferimento al valore delle stesse

Sono escluse ai sensi dell'art. 17 lettera b) le pratiche di valore inferiore a euro 15.000,00.

Le pratiche di valore indeterminato si presumono di valore superiore ad euro 15.000,00.

Articolo 17 - Disposizioni generali

...

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; ...

...

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Gli obblighi in capo agli avvocati:

1. l'obbligo di identificazione e di adeguata verifica del cliente e di individuazione del c.d. "titolare effettivo";
2. l'obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all' "operazione";
3. l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
4. l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
5. l'obbligo di segnalare trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro;
6. l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori.

Articolo 18 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

d) Il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi ... (*acquisendo*) copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici...
- per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza...
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana...
- per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purchè le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente...



Articolo 22 - Obbligo del cliente

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Cosa si intende per “titolare effettivo”?

“La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.”

Nel caso in cui il cliente sia persona giuridica il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o con le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta (superiore al 25%) dell’ente ovvero il relativo controllo.

Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie, o per interposta persona.

Qualora l'applicazione dei criteri sopra indicati non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L’identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all’identificazione del cliente.

Come identifico una società?

L'avvocato deve verificare il potere di rappresentanza della persona fisica (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l'operazione da svolgere mediante una visura camerale (o attraverso la copia della procura notarile o dell'atto di nomina degli amministratori, a seconda dei casi).

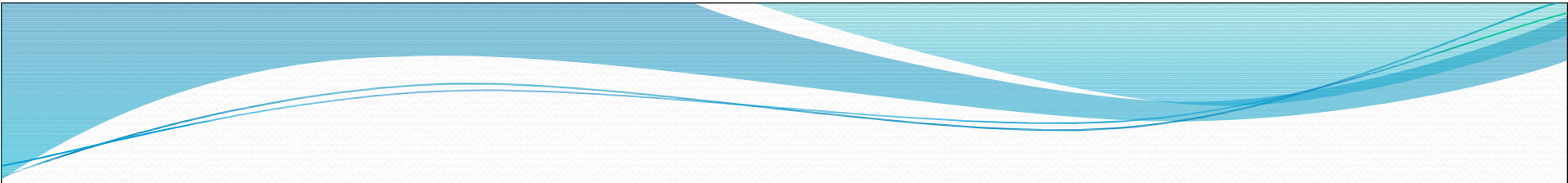
Se uno stesso cliente, già identificato conferisce nuovi incarichi va nuovamente identificato?

Una seconda identificazione non è necessaria, ma dovranno essere conservate le informazioni relative al nuovo incarico in tema di “adeguata verifica”. Andrà compilata la scheda di rischio.



Persona politicamente esposta:

E' il cliente che occupi o abbia occupato, in Italia o all'estero, incarichi politici di vertice (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionale di ultima istanza, ambasciatore, Sindaco di comune superiore ai 15.000 abitanti, direttore generale di ASL nonché familiari e persone che notoriamente intrattengono con gli stessi rapporti stretti (vedasi nota informativa al cliente).



C'è un termine entro il quale si deve assolvere all'obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni ?

L'acquisizione deve essere tempestiva.

L'art. 32, comma 2 lettera b) considera tempestiva l'acquisizione effettuata entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale.

Art. 42 (Astensione ed esonero)

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35

...

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

In che cosa si concretizzano gli obblighi di conservazione?

All'interno del singolo fascicolo della pratica l'avvocato conserva:

- ✓ la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico;
- ✓ i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico;
- ✓ la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- ✓ i mezzi di pagamento utilizzati.

I dati e le informazioni sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale (al pari del fascicolo).



L' “approccio basato sul rischio” e la scheda di valutazione

L' art. 15 comma 4 della Legge Antiriciclaggio stabilisce che la valutazione del rischio va “*documentata*”.

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento di detto obbligo, va conservata all'interno del fascicolo del cliente una “*scheda di valutazione*” o di “*profilatura*”, da redigersi in seguito all'identificazione.



Art. 23 - Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

In presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

Art. 25 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

I principali indicatori di anomalie:

- eventuali reticenze del cliente nel dare informazioni al professionista
- eventuali comportamenti del cliente tra loro diametralmente opposti
- eventuali ripetuti quesiti al professionista circa la modalità e l'ambito di applicazione della normativa stessa
- una scarsa conoscenza della natura dell'oggetto o anche dello scopo della prestazione professionale richiesta
- la circostanza che il cliente sia stato sottoposto a procedimento penale
- il fatto che il cliente sia notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a procedimento penale
- il fatto che il cliente richieda il compimento di varie operazioni aventi oggetto comunque uno scopo non compatibile con il profilo economico del soggetto richiedente
- l'ingiustificato ricorso al contante per il pagamento di importi rilevanti
- l'eventuale proposta di pagamento a mezzo strumenti non appropriati
- l'acquisto di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato
- l'acquisto di beni senza disporre di adeguate informazioni sullo stato dei beni ovvero sulle equità delle condizioni contrattuali previste

Art. 35 - Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

Art. 37 - Modalità di segnalazione

In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rilevata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante...

Modalità di segnalazione all'UIF

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF disponibile sul sito internet dell'UIF

<http://uif.bancaditalia.it/adempimentioperatori/segnalazioni-sos>

La segnalazione avverrà previa registrazione e abilitazione dell'Avvocato segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni disponibili sul sito internet.

In alternativa la segnalazione va effettuata al Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto.

Il segreto professionale e l'esonero dall'obbligo di segnalazione.

Ai sensi dell'art. 35 punto 5 del D.Lgs 231/07: “L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente od ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi ad un'Autorità Giudiziaria o in relazione a tale provvedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tale informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

In questi casi, quindi, si dovrà procedere alla sola “identificazione del cliente”.

Le disposizioni antiriciclaggio prevedono, poi, un espresso divieto di comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.

Cosa si deve fare in caso di domiciliazione:

Il domiciliatario, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere/richiedere al collega che conferisce l'incarico un'attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).

*“Egregio collega,
con la presente sono ad attestarle che in riferimento alla pratica in oggetto
ho già provveduto ad assolvere agli adempimenti in tema di antiriciclaggio
ed allego alla presente copia della carta di identità del cliente persona fisica
o del legale rappresentante del cliente persona giuridica e della sua visura
camerale.*

In fede

Lì __/__/__”



Gli obblighi di controllo interno nello studio

È stabilito un generale obbligo di controllo interno, commisurato con la dimensione dello Studio, teso a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Opportuno è il ricorso ad una circolare interna informativa per i soci, i collaboratori e per il personale amministrativo dello Studio.

Il regime sanzionatorio:

a) l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione è punito con la sanzione amministrativa di **€ 2.000,00**. Nelle ipotesi di violazioni gravi o ripetute si applica una sanzione amministrativa da **€ 2.500 a 50.000**.

b) l'inosservanza degli obblighi di conservazione è punito con la sanzione amministrativa di € 2.000,00. Nelle ipotesi di violazioni gravi o ripetute si applica una sanzione amministrativa da € 2.500 a 50.000;

c) l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (cioè di concorso nel reato di riciclaggio) è punito con la sanzione amministrativa di **€ 3.000,00**. Nelle ipotesi di violazioni gravi o ripetute si applica una sanzione amministrativa da € 30.000 a 300.000.

Integrano invece reato:

a) per la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.

b) per la falsificazione dei dati o l'utilizzo di dati falsificati è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro;

c) per l'acquisizione di dati falsi al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro;



Quando la violazione è considerata grave?

La gravità è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità;
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità' organizzativa e all'operatività' dell'avvocato.

Art. 3 - Soggetti obbligati


...

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI FUSTINONI E SUARDI

Avv. Giacomo Fustinoni Avv. Giuseppe Suardi Avv. Giulio Fustinoni
Avv. Marco Lorenzo Fustinoni Avv. Alessandra Suardi

Avv. Carlo Rota Bulò Avv. Emanuela Biava Avv. Claudio Bergamaschi
Avv. Federica Verdi Avv. Paola Giammaria



Grazie dell'attenzione

Bergamo (24122) - Via Zelasco, 10
Milano (20121) - Via Tarchetti, 1

Cod. Fisc. E Part. IVA 00899570162
www.avvocatifustinoniesuardi.it
mail@avvocatifustinoniesuardi.it

Tel. 035.244621 – 035.232405
fax 035.244666